

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE A.M.C. - ASSOCIAZIONE
MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO

Art. 1

-Sede-

È costituita con sede in Roma, Viale Giulio Cesare 92 -c.a.p. 00192 - presso lo Studio Rambaldi-Pennetta, l'Associazione denominata:

A.M.C. Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo

C.F. 97558030587

Art. 2

-Scopi dell'Associazione-

L'Associazione ha lo scopo di:

- contribuire ad una migliore tutela degli addetti al reparto montaggio che utilizzino qualsiasi tipo di supporto, in ambito cinematografico, televisivo e dell'audiovisivo in genere;
- rappresentare i Soci in relazione ad interessi di natura collettiva connessi direttamente o indirettamente all'esercizio dell'attività espletata;
- fornire ai Soci consulenza in materia contrattuale, legale, fiscale e contributiva;
- organizzare incontri informativi e promuovere la partecipazione dei Soci, o rappresentanti dell'Associazione, ad incontri, nazionali o internazionali, inerenti le problematiche ovvero lo sviluppo professionale della categoria;
- promuovere l'inserimento dell'Associazione, e pertanto la rappresentanza dei suoi Soci in seno a tutti quegli organismi pubblici e privati la cui attività e le cui finalità siano pertinenti all'attività ed alle finalità dell'Associazione;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi associativi.

Tali finalità potranno essere raggiunte anche in collaborazione con Società, Enti, Associazioni, Istituzioni, Circoli e Gruppi che condividono l'attività dell'Associazione o che concordano su singoli programmi.

Art. 3

-Patrimonio-

Il patrimonio dell'associazione è costituito: dalle quote sociali annue versate dai soci; da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti fatte dai soci o simpatizzanti; da qualsiasi altra entrata derivante dai contributi di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, o altro Ente o istituzione pubblica e/o privata; da iniziative artistiche, il cui eventuale introito servirà esclusivamente quale mezzo per il raggiungimento dello scopo sociale dell'associazione che esclude comunque il fine di lucro. Alla formazione del reddito complessivo non concorreranno i fondi pervenuti agli enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza con celebrazioni ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. I fondi raccolti e le eventuali spese sostenute dovranno essere rendicontate a parte e comunque confluiranno nel bilancio di esercizio.

E' fatto inoltre divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo che questa sia imposta dalla legge.

Art. 4

-Durata-

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il Consiglio direttivo compirà gli atti necessari per la destinazione del saldo di cassa e del patrimonio eventualmente residuo.

Il patrimonio finale deve essere devoluto dall'Associazione, in caso di scioglimento, ad altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 5

-Partecipazioni-

L'associazione pur mantenendo il suo stato di autonomia ed indipendenza, può iscriversi ad Associazioni, Enti o Movimenti che perseguano analoghe finalità.

Art. 6

-Soci-

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutti gli addetti al montaggio, nonché, tutti i cittadini, italiani e stranieri, di qualsiasi età, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentanti in base alle competenze statuarie.

I Soci hanno diritto partecipare a tutte attività e le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- Soci Fondatori, con diritto di voto
- Soci Sostenitori, senza diritto di voto
- Soci Onorari, senza diritto di voto
- Soci Ordinari, con diritto di voto
- Soci in Formazione, senza diritto di voto

I Soci Fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'Atto Costitutivo.

I Soci Sostenitori sono coloro, Persone, Enti, Associazioni, Società, che attraverso libere iniziative contribuiscono in modo particolare all'attività nell'Associazione, anche attraverso contributi economici.

I Soci Onorari sono coloro, persone, Enti, Associazioni, Società, che abbiano acquisito particolari meriti nel campo cinematografico o che si siano particolarmente prodigati in favore dell'Associazione.

Sono esonerati dal versamento delle quote sociali.

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Ordinari sono coloro che svolgono la propria attività professionale come addetti al reparto montaggio e che si propongono di collaborare al raggiungimento degli scopi prefissati dall'Associazione.

I Soci in Formazione sono coloro che, pur non avendo ancora raggiunto i requisiti per l'iscrizione a Socio ordinario, abbiano:

- o già svolto attività professionale
- o partecipato a stage di almeno 6 mesi con attestato presso un reparto montaggio
- o siano studenti di Scuole di Cinema

Sono Soci tutti coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e siano in regola con il pagamento delle quote.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento delle rispettive quote.

La qualifica di Socio implica l'accettazione integrale del presente Statuto.

Articolo 7

-Quote sociali-

I Soci devono versare la quota-prevista in forma annuale.

L'ammontare delle quote è stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Associazione e tenendo conto della diversificazione tra Soci Ordinari e Soci in Formazione.

Articolo 8

-Cessazione di appartenenza-

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la qualifica di Socio ed i relativi diritti si perdono per:

- dimissioni presentate per iscritto almeno novanta giorni prima dello scadere dell'anno sociale. Le dimissioni presentate tardivamente producono il loro effetto nell'anno ancora successivo.
- morosità superiore a novanta giorni nel pagamento delle quote sociali;

- delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitategli.

Il Socio contro il quale fosse da prendersi una deliberazione di esclusione sarà preventivamente avvisato ed inviato a presentare al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni a voce o per iscritto.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre, ove lo ritenga necessario, chiedere il parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 9

- Doveri dei Soci -

I Soci in quanto tali sono tenuti a:

- partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e alle manifestazioni associative;
- versare regolarmente la quota associativa il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e conservare la tessera dell'Associazione;
- mantenere una condotta consona agli scopi e agli interessi dell'Associazione.

I Soci hanno inoltre l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- adoperarsi per il raggiungimento dei fini sociali ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli scopi e con gli interessi dell'Associazione.

Inoltre per nessuna ragione, può essere trasmessa la quota associativa o il contributo associativo. Tale quota o tale contributo non può essere rivalutato.

Viene sancito il dovere per ogni singolo socio di inserire, nella firma delle Produzioni a cui partecipa sotto ogni forma, la sigla A.M.C. dopo il proprio nome.

Art. 10

-Diritti dei Soci-

I Soci Fondatori ed Ordinari possono:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, partecipare alle iniziative dell'Associazione;
- essere eletti, salvo impedimenti del presente statuto, alle cariche sociali che sono tutte confermabili.
- godere di eventuali facilitazioni concesse all'Associazione, purché in regola con i versamenti;

I Soci Onorari e in Formazione godono degli stessi diritti dei Soci Fondatori ed Ordinari ad eccezione di quello di voto e di quello di nomina alle cariche sociali.

Art. 11

-L'Assemblea Generale dei Soci-

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione.

Ogni Socio può essere titolare solo di tre deleghe.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, su proposta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su proposta di un decimo degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, diretta o per delega, in prima convocazione di almeno il cinquantuno per cento degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti; mentre le deliberazioni relative a modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e quelle relative allo scioglimento dell'Associazione, saranno adottate con la presenza di almeno il cinquantuno per cento degli Associati aventi diritto al voto.

Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci in regola con i versamenti associativi.

Le Assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo, con avviso di almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite l'utilizzo della posta elettronica e dei mezzi di comunicazione informatici presenti e futuri.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, la data, l'ora dell'Assemblea, sia nella prima sia nella seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di sua assenza, da altro Consigliere designato dell'Assemblea.

Art. 12

-Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, scelti tra gli Associati, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Inoltre: promuove le iniziative associative, cura la gestione del patrimonio associativo e delibera sugli impegni passivi in base alla disponibilità di cassa, istituisce commissioni di lavoro, delibera l'ammissione di nuovi Soci, convoca l'Assemblea, delibera sui regolamenti interni dell'Associazione e sull'importo della quota sociale e i termini del versamento e fissa la quota di iscrizione, predispose i regolamenti esecutivi delle varie attività, propone all'Assemblea il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, espone la relazione delle attività svolte, il programma, il preventivo delle spese per l'esercizio futuro, le proposte per le nuove nomine alle cariche associative, delibera sulla accettazione di eventuali donazioni, lasciti o contributi, richiede ogni volta che lo ritiene necessario la situazione contabile, assicura la operatività dell'Associazione e l'assistenza ai Soci, delibera sulla richiesta di dimissioni dei Consiglieri.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un nuovo Consigliere ripescando il primo dei non eletti alle ultime votazioni.

Nell'ipotesi che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dimettano, il Consiglio stesso si ritiene sciolto ed il Presidente rimane in carica per indire l'Assemblea atta ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria su motivata richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei membri. Le decisioni prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo ha la durata di anni tre, e ciascun membro di esso può essere eletto per due volte consecutive.

Art. 13

-Il Presidente-

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Esercita il potere di firma e può proporre la convocazione di Assemblee straordinarie.

Inoltre: delibera sul bilancio preventivo, sul programma di massima e quanto altro possa essere utile al conseguimento delle finalità sociali; approva il bilancio consuntivo e la relazione generale dell'attività svolta.

In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo provvederà entro trenta giorni a rieleggere il nuovo Presidente.

Art. 14

-Vice Presidente, Segretario, Tesoriere -

Il Vice Presidente coordina le attività dell'Associazione coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.

Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e le delibere del Consiglio Direttivo; è depositario dei verbali di Assemblee e delle riunioni del

Consiglio Direttivo. Il Segretario ha inoltre il compito di attendere a tutte le operazioni relative alla contabilità dell'Associazione. Tiene aggiornate le scritture contabili e redige entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il bilancio che viene sottoposto a cura del Tesoriere all'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o prolungata assenza viene sostituito da altro consigliere nominato dal Consiglio Direttivo. Al Segretario può essere affiancato un Vice-Segretario nominato Consiglio dal Direttivo.

Al Tesoriere compete la custodia del danaro e la riscossione delle quote associative, e la gestione di ogni altra fonte finanziaria.

Art. 15

-Segreteria-

Per lo svolgimento dei compiti di Segreteria il Consiglio Direttivo può avvalersi di personale idoneo al lavoro d'ufficio, stabilendone il compenso ove necessario. Può altresì essere stabilita una cifra da anticipare al Segretario per le minute spese.

Art. 16

-Comitato Tecnico Scientifico-

Il Comitato Tecnico Scientifico si occupa della valutazione dei requisiti per l'idoneità all'attribuzione dell'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati.

Inoltre valuta l'ammissione di Attestati di Corsi di aggiornamento non realizzati da A.M.C. e, su richiesta del Consiglio Direttivo, valuta i C.V. dei candidati a Socio in Formazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da minimo 5 e massimo 11 membri, anche esterni all'A.M.C., ma sempre con competenze di rilievo negli ambiti legati alle attività associative, con specifiche tecnico artistiche.

Resta in carica per un anno e la nomina può essere rinnovata di anno in anno, senza limiti di mandato.

Art. 17

-Consiglio dei Probiviri-

Il Consiglio dei Probiviri è composto di 3 membri nominati dall'Assemblea. Possono essere nominate anche persone al di fuori dei Soci AMC. I componenti restano in carica per 3 anni, e possono essere rieletti al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 18

- Commissioni di studio-

L'Associazione può avvalersi, per particolari necessità o attività, dell'opera di professionisti, di commissioni di studio ed organizzazioni esterne composte da tecnici esperti e rappresentanti di istituzioni, organizzazioni o operatori di ogni settore italiani e stranieri, stabilendone il compenso ove necessario.

Art. 19

-Esercizio Sociale-

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compila il bilancio con il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo; inoltre il Consiglio Direttivo deve redigere obbligatoriamente ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

L'Associazione fornirà copia di tutti gli atti a qualsiasi Associato che ne faccia richiesta.

Art. 20

-Cariche-

Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 21

-Controversie-

Eventuali controversie tra gli Associati o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Consiglio dei Probiviri.

Essi giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

Le loro decisioni saranno inappellabili.

Ai sensi dell'art.2, comma 4 della legge 4/2013, (garanzie attivate a tutela del consumatore) l'Associazione dispone di uno sportello di riferimento per il Consumatore sia esso primario (pubblico finale) che secondario (firmatario dell'ingaggio) ai sensi dell'art.27-ter del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), al fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché segnalare eventuali reclami in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Art. 22

-Disposizioni Finali-

Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, / 02 /2019

1.....	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....
10.....	11.....	12.....
13.....	14.....	15.....
16.....	17.....	18.....
19.....	20.....	21.....
22.....	23.....	24.....
25.....	26.....	27.....

28..... 29..... 30.....
31..... 32..... 33.....